

I GIOVANI NON DEVONO PIÙ ASPETTARE

Il 2007 è l'anno che segna una particolare attenzione del Governo nei confronti dei giovani. Le leggi n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) e n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) hanno introdotto una serie di misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dei giovani lavoratori, inserire nuove garanzie per i precari e, più in generale, per favorire l'autonomia dei giovani. La legge 247/2007, inoltre, recepisce le misure a tutela del mercato del lavoro e della crescita dell'occupazione contenute nel Protocollo sul Welfare, sottoscritto tra Governo e parti sociali. Si tratta di una serie di importanti interventi volti a migliorare il sistema pensionistico, le tutele contro la disoccupazione, la condizione dei giovani, il governo del mercato del lavoro e le sue regole, garantendo e rafforzando la stabilità finanziaria del sistema. In generale, questi provvedimenti possono essere ricondotti a tre grandi obiettivi: creare opportunità per un lavoro più stabile, fornire aiuti concreti nei momenti di bisogno, garantire pensioni sicure ed adeguate. In questa sezione del sito potrai trovare alcune informazioni utili per approfondire le misure che ti interessano e conoscere le opportunità per costruire un futuro sereno.

Campagna di comunicazione

“Con le misure varate dal Governo i giovani non devono più aspettare”.

Questo è il messaggio della campagna di comunicazione che ha l'obiettivo di stimolare i giovani lavoratori ad approfondire le misure introdotte con le leggi 296/2006 e 247/2007.

La campagna, ideata dall'agenzia Brand Portal S.P.Q.R., invita i giovani ad informarsi sulle nuove opportunità per un lavoro più stabile, a conoscere gli aiuti concreti predisposti per i momenti di bisogno, a verificare le misure create per garantire loro pensioni sicure ed adeguate.

MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER UN LAVORO PIÙ STABILE

Le leggi 296/2006 e 247/2007 hanno introdotto alcune misure volte a stabilizzare i rapporti di lavoro co.co.pro. e co.co.co per favorirne la trasformazione in lavoro subordinato.

Si tratta di un processo che si propone l'obiettivo di trasformare la precarietà del lavoro in buona flessibilità, garantendo ai giovani la possibilità di progettare il proprio futuro sulla base di un lavoro stabile.

Stabilizzazione dei precari della PA (Legge 296/2006 art.1 c 417, 519, 529)

E' prevista la possibilità di stabilizzare il personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedure di natura concorsuale (comma 519).

Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, infatti, è stato istituito un Fondo finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (comma 417).

Al tempo stesso, è stato disposto che per il triennio 2007 – 2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservino una quota del 60% ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di un anno (comma 529).

Misure per ridurre la precarietà (Legge 247/2007 art.1 c 39 - 50)

La legge 247/2007 prevede nuove norme per ridurre le forme più precarie di lavoro ed incentivare l'occupazione più stabile.

Nell'ambito dell'obiettivo del contenimento del precariato, viene affermato il principio per cui "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato". Inoltre, per la durata dei contratti a tempo determinato, è introdotto il limite massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.

Superato questo limite temporale, il rinnovo del contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Questi vincoli non si applicano ai lavori stagionali.

La soglia dei 36 mesi potrà essere superata solo una sola volta ed a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali alla quale il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

È stato, inoltre, stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per coloro che sono stati utilizzati con contratto a termine per un periodo superiore ai 6 mesi.

Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai lavoratori stagionali nel caso di ulteriori contratti stagionali. Questi diritti possono essere esercitati entro sei mesi (tre mesi nel caso dei lavori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono automaticamente dopo un anno dalla stessa data. Per coloro che hanno contratti a termine in corso è prevista una specifica normativa transitoria per garantire una graduale applicazione.

Lavoro part time (Legge 247/2007 art. 1 c. 44)

Le norme che regolano i contratti di lavoro a tempo parziale è stata modificata per introdurre ulteriori garanzie per il lavoratore.

In particolare, dall'entrata in vigore della norma, sarà possibile modificare l'orario del part time solo in presenza di una espressa previsione contenuta nei contratti collettivi di lavoro, quindi con un preventivo vaglio delle organizzazioni sindacali. Nel caso in cui i contratti collettivi lo consentano, il datore di lavoro potrà aumentare la durata della prestazione lavorativa o modificarne l'orario, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, riconoscendo, al lavoratore il diritto a specifiche compensazioni. Viene comunque esclusa la possibilità di concordare tra le parti le eventuali clausole elastiche, in assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi. I lavoratori affetti da patologie oncologiche o con coniugi, figli, genitori, o conviventi con patologie oncologiche o con totale e permanente inabilità lavorativa e con un'inabilità al 100% ed i lavoratori con figli con disabilità o di età non superiore ai 13 anni, hanno la precedenza nel diritto di trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale.

Il lavoratore che trasforma il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per le mansioni identiche o equivalenti a quelle che ricopriva precedentemente.

Al fine di ridurre le forme di lavoro che possono produrre alti livelli di precarietà sono stati eliminati il contratto di lavoro a chiamata e lo staff leasing.

Per tenere conto di specifiche esigenze di imprese e lavoratori in particolari settori (i settori del turismo e dello spettacolo, caratterizzati da prestazioni lavorative discontinue) è stata introdotta la possibilità che i contratti collettivi possano prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro da svolgere nei fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastica.

Politiche attive per l'occupazione (Legge 247/2007 art 1 c. 30-33)

La legge 247/2007 prevede una revisione complessiva degli interventi che possono facilitare l'occupazione qualificata dei giovani relativamente al sistema dei servizi per l'impiego, agli incentivi e agli sgravi concessi alle imprese per favorire l'aumento qualitativo e quantitativo dell'occupazione.

La revisione di tutti gli incentivi e gli sgravi contributivi consentirà di finalizzare le risorse ad incentivare il lavoro stabile, soprattutto per i giovani, le donne e gli ultracinquantenni.

Il fine è concorrere a raggiungere gli obiettivi europei di incremento dell'occupazione, costruendo servizi per l'impiego a livello territoriale in grado di aiutare e sostenere in particolare i giovani nella ricerca di lavoro e nella qualificazione professionale. Sono inoltre previsti "patti" tra inoccupati, disoccupati e servizi per l'impiego per finalizzare i sostegni al reddito durante i periodi di disoccupazione a percorsi di formazione o inserimento lavorativo. La legge prevede un intervento del Governo per riordinare la normativa relativa a tre istituti di particolare rilevanza per le giovani generazioni: i servizi per l'impiego, gli incentivi all'occupazione e l'apprendistato.

Programma di sostegno all'inserimento lavorativo dei giovani laureati del Mezzogiorno (Legge 244/2007 art 2 c 554-556)

È previsto nella Finanziaria per il 2008, con priorità ai contratti a tempo indeterminato. Il programma sarà definito nei primi mesi del 2008.

Credito al lavoro (Legge 247/2007 art.1 c 72, 73, 74)

E' prevista, entro l'anno 2008, l'attivazione di tre Fondi che consentiranno ai giovani fino a 25 anni (29 se laureati) di ottenere finanziamenti a credito con tassi particolarmente bassi e agevolati, in relazione a specifiche esigenze di condizione e prospettive occupazionali. I Fondi saranno così articolati:

a) Un primo fondo sarà destinato ai lavoratori a progetto (co.co.co e co.co.pro) iscritti alla gestione separata dell'Inps, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. Questo fondo consentirà ai parasubordinati che dovessero risultare senza contratto per un determinato periodo di tempo, di ottenere un credito di importo fino a 600 euro mensili per una durata massima di 12 mesi per compensare la momentanea caduta di reddito. Il credito potrà essere restituito in 24 o 36 mesi.

b) Un secondo fondo sarà destinato a erogare crediti di limitato importo per consentire ai giovani di avviare o sostenere attività lavorative innovative, con priorità per le donne.

c) Un terzo fondo sarà indirizzato ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

Sostegno ai ricercatori (Legge 247/2007 art. 1 c 75)

Per integrare le retribuzioni spettanti ai giovani titolari di assegni e contratti di ricerca in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca, iscritti alla gestione separata, il fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Occupazione femminile (Legge 247/2007 art 1 c 81)

Nel corso del 2008 sono previsti interventi finalizzati a:

- sostenere l'occupazione femminile e gli orari flessibili legati alla conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della famiglia attraverso un sistema di incentivi e sgravi contributivi mirati;
- aumentare la durata dei congedi parentali ed incrementarne l'indennità;
- rafforzare le misure a sostegno della flessibilità dell'orario di lavoro (lavoro a tempo parziale e telelavoro);
- promuovere servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, per rendere le donne più libere di scegliere nell'ambito lavorativo;
- orientare gli interventi dei Fondi comunitari prioritariamente sull'occupazione femminile; favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
- agevolare l'accesso e il rientro delle donne nel mercato del lavoro.

AIUTI CONCRETI QUANDO NE HAI BISOGNO

Le leggi 296/2006, 247/2007 e 244/2007, contengono alcune misure che puntano ad inserire importanti tutele nella vita dei giovani ed in particolare dei giovani lavoratori.

L'obiettivo è quello di favorire una maggiore autonomia dei giovani, garantire sostegno economico ai lavoratori precari e con contratto di apprendistato anche in momenti particolari di non lavoro (malattia, maternità...) o di disoccupazione.

Sostegno agli apprendisti ed agli iscritti alla gestione separata (Legge 296/2006, art. 1, c 773 e 788)

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha esteso ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato l'indennità giornaliera in caso di malattia.

Questa indennità è a carico dell'INPS e verrà erogata secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati.

Anche per i lavoratori a progetto ed i collaboratori è prevista una particolare indennità giornaliera di malattia, sempre a carico dell'INPS.

Questa indennità copre un numero di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro. Questo limite non può essere comunque inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.

Infine, per tutelare le lavoratrici ed i lavoratori che hanno diritto all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), sono previsti trattamenti economici per congedi parentali pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità.

Il diritto a questi trattamenti è esercitabile per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Questa misura è già in vigore per tutti i parti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007.

Inoltre, a tutela della maternità, viene esteso alle lavoratrici a progetto il divieto di adibire la lavoratrice in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Queste tutele garantiscono comunque la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. (legge 247/2007 art. 1 c 83)

Indennità di disoccupazione (Legge 247/2007, art. 1 c 25/29)

La legge 247/2007 prevede la riforma ed il rafforzamento immediato del sistema delle indennità destinate ai disoccupati.

La durata dell'indennità di disoccupazione con requisiti pieni viene portata a 8 mesi per gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50.

L'importo dell'indennità di disoccupazione diventa pari al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all'8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi. Inoltre, per garantire la piena copertura previdenziale, verranno assicurati dei contributi figurativi per l'intero periodo durante il quale si percepirà l'indennità di disoccupazione. Questi contributi saranno versati in riferimento alla retribuzione già percepita.

Per i giovani che hanno periodi brevi di lavoro alle spalle (come i lavoratori a termine) è aumentata l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Questa indennità, calcolata sui redditi da lavoro dell'anno precedente, passerà dall'attuale 30% al 35% per i primi 120 giorni di inoccupazione e al 40% per i giorni successivi.

L'indennità viene erogata per una durata massima di 180 giorni.

Reinserimento lavorativo dei parasubordinati

Per i parasubordinati che non abbiano lavoro, la legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) prevede l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale anche con l'erogazione di sostegni in forma di "voucher".

Questi interventi sono collegati alle attività gestite dai servizi per l'impiego.

L'obiettivo è aiutare anche i parasubordinati in difficoltà lavorativa attraverso strumenti di sostegno e con la previsione di un loro inserimento a pieno titolo negli interventi di qualificazione, formazione e inserimento finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Sostegno all'autonomia dei giovani (legge 244/2007 art. 1 c 9)

Per supportare le esigenze di autonomia economica e di emancipazione personale dei giovani, la legge 244/2007 (finanziaria 2008) prevede una detrazione fiscale, per i primi tre anni, a favore dei giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni che affittano una casa con l'obiettivo di utilizzarla come propria abitazione principale.

Ovviamente, la casa deve essere diversa dall'abitazione dei genitori.

UNA PENSIONE SICURA ED ADEGUATA

La legge 247/2007 prevede interventi sul sistema previdenziale che hanno l'obiettivo di finanziare adeguatamente le future pensioni dei giovani lavoratori; ciò anche in considerazione dell'allungamento dell'età media della vita e del carattere discontinuo delle carriere.

Si tratta di misure per rendere più stabile e finanziariamente sostenibile il sistema pensionistico, garantendo una pensione sicura e adeguata alle nuove generazioni.

Per conseguire questo obiettivo si è proceduto alla revisione del sistema che regola l'età di accesso alla pensione e all'applicazione del sistema di calcolo contributivo per determinare la pensione (pensione più alta per chi accede alla pensione ad età più alte). Il nuovo sistema contempla l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione ogni tre anni.

A ciò, come noto, si potrà aggiungere, volontariamente, una pensione integrativa finanziata attraverso il trattamento di fine rapporto (info www.tfr.gov.it).

Questa "aggiunta" discrezionale e non obbligatoria viene incentivata con alcuni benefici fiscali previsti dalla legge.

Grazie anche alle nuove misure, un lavoratore con carriera normale ed almeno 35 anni di contributi potrà maturare una pensione pubblica netta equivalente a più del 60% dell'ultima retribuzione.

Inoltre, poiché nel nuovo sistema contributivo l'importo della pensione sarà fortemente influenzato dagli andamenti dell'economia ma, soprattutto, del lavoro durante tutto l'arco della vita (un mercato del lavoro più flessibile può ostacolare l'accumulo regolare dei contributi), si prevede la possibilità di identificare entro il 2008 ulteriori interventi. L'obiettivo è quello di attivare politiche che consentano un accumulo dei contributi in grado di produrre una pensione (con riferimento alla contribuzione del lavoro dipendente con 35 anni di lavoro) perlomeno pari al 60% della retribuzione netta.

Contribuzione figurativa

È stata potenziata la copertura con contributi figurativi, a carico dello Stato, per particolari periodi di non lavoro (malattia e maternità per i collaboratori) e di disoccupazione.

La copertura figurativa piena, prevista anche dalla riforma degli ammortizzatori sociali, è commisurata alla retribuzione già percepita e consentirà ai lavoratori dipendenti con carriere interrotte da disoccupazione di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future.

Totalizzazione dei contributi (legge 247/2007 art. 1 c 76)

Attualmente non tutti i contributi versati nei diversi fondi del sistema previdenziale obbligatorio possono essere completamente utilizzati a fini pensionistici. Carriere lavorative "spezzettate" in più tipi di lavoro (collaboratori, professionisti senza e con albo, autonomi, dipendenti privati e pubblici...) danno luogo oggi a contribuzioni che non sempre possono essere sommate pienamente per calcolare i diritti pensionistici sia ai fini degli anni di contribuzione, validi per accedere alla pensione, sia per l'ammontare della pensione stessa.

I provvedimenti contenuti nella legge 247/2007 assicureranno un maggiore utilizzo di tutti i contributi versati.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo indipendentemente dal lavoro svolto: potranno utilizzare tutti i contributi, versati in qualsiasi fondo, per costruire un'unica pensione.

Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche, si ridurrà dagli attuali 6 a 3 anni.

Ciò consentirà ad un più ampio numero di lavoratori che attualmente non possono farlo di cumulare i contributi anche nel sistema retributivo.

Riscatto della laurea (Legge 247/2007, art. 1 c 77)

Sono stati previsti interventi relativi alla possibilità di riscattare il periodo di studi per conseguire la laurea con l'obiettivo di rendere più conveniente il recupero degli anni di studio, riducendone l'onere. In tal modo, gli anni di corso legale di laurea sono equiparati a periodi lavorativi ai fini pensionistici.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo si è stabilita:

- la possibilità di dilazionare il pagamento, senza interessi, fino a 10 anni, con l'accREDITAMENTO dei contributi alla data della domanda;
- la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti per acquisire il diritto a pensione;
- la possibilità di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare l'attività lavorativa, pagando un importo fisso.
- la deducibilità dal reddito dell'interessato o la detraibilità dal reddito dei soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (es. genitori), nella misura del 19% dell'importo stesso.

Per coloro che sono nel sistema retributivo o misto sono state uniformate le diverse modalità di rateizzazione del contributo di riscatto del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione – in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza l'applicazione di interessi di rateizzazione.

La previdenza dei parasubordinati (Legge 247/2007, art. 1 c 79)

Sono state estese le possibilità di contribuzione figurativa per i periodi di interruzione da lavoro (maternità o malattia). Inoltre, è previsto un aumento graduale dell'aliquota contributiva dei parasubordinati, iscritti alla gestione separata non assicurati presso altre forme obbligatorie (attualmente al 23%) al 24% per il 2008, al 25% per il 2009 ed al 26% per il 2010; per gli altri iscritti alla gestione separata l'aliquota aumenta dal 16 al 17%. Tale aumento è finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati. L'aumento dell'aliquota è per 2 terzi a carico del datore di lavoro. Queste misure contribuiranno ad avvicinare la pensione dei parasubordinati a quella dei lavoratori dipendenti.